



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12)

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

Con l'attuale revisione l'ordinanza viene adeguata allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. Ora anche in Svizzera sarà possibile indicare l'origine, il vitigno e l'annata dei vini analcolici. Nel settore delle bevande spiritose, la modifica riguarda il chiarimento dell'uso di latte e prodotti a base di latte nel liquore a base di uova, la precisazione delle disposizioni per il «London Gin» e l'uso della denominazione «dry». Nell'atto normativo e negli allegati 14 e 15 vengono inoltre corretti errori di piccola entità. Nel caso delle bevande contenenti caffeina, la modifica riguarda un chiarimento del tenore massimo ammissibile di caffeina per ragione giornaliera. Inoltre, il termine tedesco «Koffein» deve essere scritto allo stesso modo in tutto l'atto normativo, motivo per cui «Koffein» è sostituito da «Coffein».

II. Commento alle singole disposizioni

Indicazione generale

Lo scopo dell'indicazione generale è quello di armonizzare il termine tedesco «Coffein» in tutto l'atto normativo. Di conseguenza, il termine «Koffein» è sostituito da «Coffein».

Articolo 38 capoverso 1

Nel precedente capoverso 1 è stato regolamentato che il tenore di caffeina non deve essere superiore a 160 mg per ragione giornaliera secondo l'allegato 7 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM). Ciò significa che è consentito un massimo di 160 mg di caffeina per 500 g di bevanda contenenti caffeina. Non era chiaro se il tenore massimo di caffeina si riferisse sempre a 500 g di bevanda pronta, anche se nella caratterizzazione il produttore indica una ragione giornaliera specifica per il prodotto. Questa ambiguità viene chiarita con questa modifica elencando ora esplicitamente entrambi i casi. Se nella caratterizzazione di una bevanda contenente caffeina (ad es. Energy Drink) è indicata una ragione giornaliera specifica che si discosta dalla ragione giornaliera secondo l'allegato 7 OAVM (ovvero meno o più di 500 g di bevanda o meno o esattamente 100 g di un Energy Shot), il tenore massimo ammissibile di caffeina di 160 mg si riferisce alla ragione giornaliera dichiarata. Se la caratterizzazione non indica una ragione giornaliera da non superare, il tenore massimo di caffeina ammesso di 160 mg si riferisce a 500 g di bevanda o a 100 g di un Energy Shot secondo l'allegato 7 OAVM.

Articolo 39 capoverso 1 lettera c numero 1 e capoverso 2

Sostituzione di un'espressione. Concerne soltanto il testo tedesco.

¹ RS 817.022.32



Articolo 58 capoverso 4

L'attuale definizione di tè di erbe e di frutti comprende una bevanda aromatica preparata per infusione in acqua a partire da parti di piante o loro estratti. Questa definizione non è più attuale a causa dei metodi di produzione odierni. Dovrebbe essere applicabile anche ai tè prodotti a freddo e non solo a quelli alle erbe e alla frutta in infusione. La definizione per i tè di erbe e di frutti dovrebbe quindi essere adattata e «per infusione» dovrebbe essere eliminato dalla definizione.

Articolo 79 capoverso 2

Il capoverso è abrogato. Ciò significa che in futuro sarà possibile fornire informazioni sull'origine, il vigneto e l'annata anche per i vini analcolici. I vini analcolici rispondono all'esigenza dei consumatori di poter consumare vini senza tenore alcolico. La modifica corrisponde anche alla richiesta delle autorità di esecuzione e dei produttori.

Articolo 119 capoverso 1 lettera c

L'espressione tedesca e francese dello zucchero caramellato viene adattata a quella dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV, RS 817.022.17).

Articolo 120

Nell'articolo 144 capoverso 4, il «London Gin» viene ora definito come una categoria di bevanda spiritosa separata. Non può essere aromatizzato, ed è per questo che l'articolo 120 deve essere completato.

Articolo 121

Il divieto di colorazione è esteso al London Gin (art. 144 cpv. 4). Inoltre, il termine «caramello» è sostituito dall'espressione più precisa secondo l'ordinanza sugli additivi (OAdd; RS 817.022.31) «caramelli».

Articolo 144

I requisiti di qualità dell'alcool etilico di origine agricola sono chiaramente definiti nell'allegato 14. Di conseguenza, la dicitura «di qualità che presenti» nel capoverso 2 è ridondante e può essere cancellata. Sebbene il «London Gin» sia un gin distillato, rappresenta comunque una propria categoria di bevanda spiritosa. A differenza del gin distillato, il suo aroma è creato esclusivamente dalla distillazione di alcol etilico con piante vegetali naturali. Questo è ora esplicitamente definito nel capoverso 4. Queste disposizioni sono analoghe a quelle dell'UE.

Articolo 153

Quando si combinano i procedimenti per il liquore Nocino, la «macerazione» viene prima della «distillazione». Pertanto, i due termini sono ora citati, in tedesco e in francese, in ordine inverso. In italiano l'ordine era già corretto, tuttavia è stata aggiunta una precisazione.

Articolo 154 capoverso 3

In futuro sarà consentito l'utilizzo di latte e prodotti a base di latte nel liquore a base di uova e nel liquore con aggiunta di uova. Questa modifica è stata apportata anche nell'UE.

Articolo 159 capoverso 4

L'allegato 16 non prevede alcuna restrizione all'edulcorazione del gin, motivo per cui il gin può essere edulcorato. In analogia con il diritto UE, si è creata la possibilità di poter descrivere un prodotto non edulcorato come «dry». Lo stesso vale, mutatis mutandis, per il gin distillato e il London Gin.

Articolo 161a

Il periodo transitorio è di 1 anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Dopodiché, le derrate alimentari interessate dal nuovo diritto potranno essere vendute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Allegato 14

Il valore massimo per il furfurolo viene adeguato a quello del diritto UE.

Allegato 15

Per il topinambur, nell'elenco dell'allegato 15 mancava finora il titolo alcolometrico volumico minimo, che sarà ora incluso.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

2. Ripercussioni per l'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.